



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE

Determinazione

Registro Generale

N. 455 del 30/09/2021

Registro del Settore

N. 220 del 30/09/2021

Oggetto: CIG Z033341F86 - Ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana promosso da Sogefim Società Gestioni Finanziarie Immobiliari Montecatini S.p.A. contro Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Pieve a Nievole, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Regione Toscana - Incarico per la tutela legale del Comune - impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 7.04.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7.04.2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 22.04.2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2021-2023;

VISTE e RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento Stralcio per "Ordinamento degli uffici e dei servizi", e con la quale si è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell'Ente e all'individuazione delle materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 25.06.2021, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino al 30.06.2022;

VISTI e RICHIAMATI:

- D. Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge di stabilità per l'anno 2021, n. 178 del 30.12.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30.12.2020, supplemento ordinario 46;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio on-line (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto "Assegnazione procedimenti ai sensi art. 5 Legge 241/1990 e distribuzione dei compiti assegnati al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente";

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

PREMESSO che è pervenuto il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, in atti del Comune al protocollo n. 11160 del 13.07.2021, promosso dalla società Sogefim Società Gestioni Finanziarie Immobiliari Montecatini S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore Paolo Magni, con sede legale in Pieve a Nievole (PT) Via Roma 47; contro Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Pieve a Nievole, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Regione Toscana per l'annullamento:

- in parte qua del provvedimento n. 9232 in data 7.6.2018 con quale sarebbe stato approvato il progetto definitivo e il vincolo preordinato all'esproprio dell'ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze – Pistoia nel quale sarebbe stato ricompreso l'intervento di adeguamento della viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini;
- della nota prot. n. 838 del 16.01.2020 con la quale il progetto definitivo di adeguamento della viabilità di adduzione allo svincolo di Montecatini sarebbe stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'avvio delle procedure propedeutiche alla convocazione della Conferenza di Servizi;
- della nota n. 18163 in data 17.7.2020 contenente il nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il suddetto progetto;
- della nota prot. n. 3062 del 22.02.2021 con la quale Autostrade per l'Italia S.p.A. avrebbe richiesto il parere di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 81 DPR 616/77 e DPR 383/94;
- della nota prot. 6539 del 16.04.2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili avrebbe attivato il procedimento di accertamento della conformità urbanistica richiedendo la pronuncia nel merito della Regione Toscana;
- di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 29.09.2021 con cui si dispone:

- 1) di resistere in giudizio nel ricorso avanti al T.A.R. per la Toscana in argomento;
- 2) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente alla individuazione e nomina del difensore legale a cui affidare l'incarico per la rappresentanza in giudizio del Comune di Pieve a Nievole, in ossequio alla disciplina degli incarichi giudiziari ex D.Lgs 18.4.2016, n. 50,

impegnando la risorsa economica necessaria sul Bilancio di Previsione anno 2021;

CONSIDERATO che il Comune di Pieve a Nievole non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per la difesa e il patrocinio dell'Ente, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

VISTE le Linee Guida n. 12 ANAC che indicano come ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. siano esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 del Codice, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Comm. Speciale, ha reso il parere n. 2109 del 6.10.2017 in ordine alla richiesta sollevata dall'ANAC sulle "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali" affermando "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17 c. 1 lettera d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

RITENUTO, al fine di avere un adeguato confronto comparativo ed applicare il principio di rotazione, contemperando tuttavia con l'esigenza di procedere celermente all'affidamento dell'incarico per la proposizione della difesa in giudizio, di acquisire preventivi di n. 2 studi legali di provata professionalità;

CONSIDERATO che sono stati quindi preventivamente acquisiti i preventivi di spesa dei seguenti studi legali:

- Studio legale Lessona di Firenze - importo offerto € 3.771,00 oltre 15% spese tabellari 15%, Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22%;
- Studio legale Piemontese - Vallini di Firenze - importo offerto € 3.775,00 oltre 15% spese tabellari 15%, Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22%;

e preso atto che pertanto il preventivo più conveniente è quello presentato dallo Studio Legale Lessona di Firenze;

RICHIAMATI:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. relative a tale specifico servizio/fornitura;

VERIFICATA la possibilità di poter operare autonomamente;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L.145/2018;

CONSIDERATO che l'importo del contratto al netto di IVA è inferiore a 5.000,00 Euro e quindi non sussiste l'obbligatorietà di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento della relativa procedura;

RITENUTO congruo il preventivo sopra indicato;

ACCERTATO che l'operatore economico ha adeguata professionalità per lo svolgimento del contratto;

DATO ATTO che è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito con prot. 15013 del 30.09.2021, valido fino al 5.11.2021, che attesta la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

EFFETTUATA la visura del Casellario Informativo della Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non risultano annotazioni a carico dell'Operatore Economico;

DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 31.01.2020, e ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, di non essere in posizione di conflitto di interesse con l'Impresa affidataria del presente contratto e, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con l'Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto:
 - il fine che il contratto intende perseguire è la tutela legale dell'Ente;
 - l'oggetto del contratto risulta essere "incarico di tutela legale dell'Ente nel ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana promosso da Sogefim Società Gestioni Finanziarie Immobiliari Montecatini S.p.A. contro Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Pieve a Nievole, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Regione Toscana";
- 3) di affidare il contratto di "incarico di tutela legale dell'Ente nel ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana promosso da Sogefim Società Gestioni Finanziarie Immobiliari Montecatini S.p.A. contro Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Pieve a Nievole, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Regione Toscana" allo Studio Legale Lessona, con sede in Via de' Rondinelli 2, 50123 Firenze, C.F. e P. IVA 02129410482, per l'importo di € 3.771,00 oltre 15% spese tabellari 15%, totale € 4.336,65, oltre Cassa di Previdenza 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo lordo di € 5.502,34;
- 4) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 3), la somma di € 5.502,34 sul capitolo 1086 del Bilancio di Previsione 2021,
- 5) di dichiarare che l'obbligazione in oggetto diverrà esigibile entro il 31.12.2021;
- 6) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con le nuove regole di finanza pubblica;
- 7) di liquidare, con successivo atto di liquidazione, la somma di cui al punto 4) dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del contratto alle condizioni concordate;
- 8) di dare atto che è stata acquisita la documentazione conservata agli atti d'ufficio relativa agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'ex art.3 della Legge 136/2010;
- 9) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
- 10) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di cui al decreto legislativo n. 192/2012;
- 11) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli art.li 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini ivi previsti;
- 12) di precisare che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;
- 13) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Settore

Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

UL1703
Progr. Serv. 226/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: CIG Z033341F86 - Ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana promosso da Sogefim Società Gestioni Finanziarie Immobiliari Montecatini S.p.A. contro Autostrade per l'Italia S.p.A., il Comune di Pieve a Nievole, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Regione Toscana - Incarico per la tutela legale del Comune - impegno di spesa

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
1	2021	5.502,34	1086	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, STUDI PROGETTAZIONI ETC. UFF. TECNICO		
				Impegno	Sub_Imp	Siope
				1732		1307
	Cod. Min.	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	93261	STUDIO LEGALE LESSONA		Z033341F86		

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 455 DEL 30/09/2021 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 30/09/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 455 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 30/09/2021 al 15/10/2021 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 30/09/2021

L'Addetto al Servizio

Monica Bonacchi
